

**SINTESI DELLE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 151/03  
E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 1.8.2003, N.214**

**ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE  
(modifica dell'art.12 CDS)**

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n,151/2003
<b>art. 12</b> comma 1 CDS	<p>Tutti i compiti di polizia stradale possono essere svolti anche da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Corpi o Servizi di Polizia Provinciale nell'ambito del territorio provinciale;</li> <li>• • Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato nell'ambito dei compiti d'istituto.</li> </ul>	<p>I soggetti indicati, ai sensi dell'art. 12 comma 2 CDS, potevano già accertare le violazioni e rilevare gli incidenti in quanto Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 CPP, ma non potevano svolgere funzioni di regolazione del traffico o effettuare scorte.</p>	<p><b>La norma è stata modificata in sede di conversione in legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • E' stata ampliata la competenza dei Corpi e dei Servizi di Polizia Provinciale che possono espletare tutte le funzioni di polizia stradale su tutto il territorio di competenza.</li> </ul> <p>Nel decreto legge, invece, l'esercizio delle funzioni poteva avvenir solo sulle strade di competenza mentre per le altre strade, insistenti sul territorio provinciale, i compiti potevano essere svolti solo se esistevano accordi specifici con gli enti proprietari).</p>
<b>art.12</b> comma 3 bis e comma 5	<p>Le persone abilitate dal Ministero dell'Interno ad effettuare le scorte tecniche a trasporti eccezionali possono svolgere compiti di polizia stradale di scorta e di regolazione del traffico. A questi fini, il suddetto personale è equiparato agli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 CDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • limitatamente ai percorsi autorizzati;</li> <li>• • nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione;</li> <li>• • subordinatamente agli ordini impartiti (anche in viaggio) dagli altri organi di polizia stradale.</li> </ul>	<p>Questi soggetti non potevano svolgere funzioni di regolazione del traffico e, quindi, non potevano scortare convogli eccezionali di notevoli dimensioni.</p>	<p><b>Norma di nuova introduzione</b></p> <p>La nuova disposizione abroga tacitamente l'art.16, comma 6, Reg. Esec.</p> <p>Il personale autorizzato non può intimare l'alt con il segnale distintivo previsto dall'art.12 CDS e dall'art.24 Reg. Esec. ma, per arrestare i veicoli nel corso dell'attività di regolazione del traffico, deve utilizzare i dispositivi di segnalazione previsti dal DM 18.7.1997 e successive modificazioni</p>

## COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E NUOVE DEFINIZIONI STRADALI (modifica agli artt. 2, 13 e 37 CDS)

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art. 2</b> commi 2 e 3 CDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono state introdotte le nuove definizioni di “itinerario ciclopedonale”, di “parcheggio scambiatore” e di “utente debole” con l’intento di prevedere, in sede di costruzione ed adeguamento delle strade, misure di maggiore protezione e tutela dei pedoni e dei ciclisti.</li> <li>• E’ stata modificata la definizione di “area pedonale urbana” conferendo ai Comuni poteri di individuare altre categorie di utenti a cui estendere il divieto di circolazione nell’area pedonale urbana.</li> <li>• I veicoli con emissioni zero (es. elettrici) possono sempre circolare nelle aree pedonali urbane.</li> </ul>	Le definizioni non erano previste dal codice anche se erano già state introdotte con le direttive che riguardano la predisposizione dei piani urbani del traffico.	<b>Norma di nuova introduzione.</b>
<b>art. 13</b> comma 2 CDS	<p>E’ stata estesa la possibilità di derogare alle norme tecniche in materia di costruzione delle strade anche per le strade di nuova costruzione.</p> <p>La possibilità di deroga, che è ammessa solo per specifiche situazioni determinate da condizioni locali, ambientali, paesaggistiche ed archeologiche è comunque subordinata alla garanzia, in sede progettuale, di un buon livello di sicurezza e di riduzione dell’inquinamento.</p>	Nella formulazione originaria del codice, la norma consentiva di derogare solo per gli adeguamenti di strade già costruite e non già per le nuove strade.	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.</b>
<b>art. 37</b> comma 2 CDS	I segnali di localizzazione territoriale del confine del comune possono essere espressi, insieme alla lingua italiana, in idiomi locali o in dialetto.	La normativa del regolamento di esecuzione del Codice vietava l’uso di lingue diverse da quella italiana.	<b>Norma di nuova introduzione.</b>

## CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI (modifica all’art.7 CDS)

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art. 7</b> comma 14 CDS	E’ stata inasprita la sanzione per chi circola sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato	La sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento in misura ridotta) passa da Euro <b>33,55</b> a Euro <b>68,25</b> .	<b>Norma di nuova introduzione</b>
<b>art. 7</b> comma 15 bis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’attività di parcheggiatore o</li> </ul>	La disposizione non era prevista nel codice della	<b>Norma di nuova introduzione.</b>

CDS	<p>guardiamacchine abusivo è punita con sanzioni amministrative pecuniarie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La sanzione è più grave se sono impiegati minori.</li> <li>• I proventi dell'attività sono sempre confiscati.</li> </ul>	strada ma faceva parte di una serie di disposizioni del TULPS.	Il D.P.R. 28.5.2001, n. 311 abrogando le disposizioni del TULPS che riguardavano l'esercizio di questo mestiere, aveva fatto venir meno qualsiasi regolamentazione per tale tipo di attività, che ha, invece, notevoli riflessi sul corretto uso degli spazi stradali destinati alla sosta, nonché per la tutela della buona fede degli utenti della strada.
-----	--	--	--

### CONTRASTO DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA (modifica all'art.23 CDS)

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art. 23</b> comma 13 bis CDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E' stata inasprita la sanzione per chi colloca pubblicità abusiva sulle autostrade o in vista di esse.</li> <li>• Nel caso in cui non sia individuato il responsabile della collocazione abusiva, la sanzione si applica all'utilizzatore del messaggio pubblicitario.</li> <li>• La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui il proprietario del mezzo pubblicitario non provveda a rimuoverlo entro 30 giorni</li> </ul>	<p>La sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento in misura ridotta) passa da Euro <b>343,35</b> a Euro <b>4.000,00</b>.</p> <p>La nuova procedura, che permette di estendere l'applicazione della sanzione anche al beneficiario del messaggio pubblicitario, consente di risolvere alcune problematiche operative che erano emerse nel corso dell'applicazione della norma.</p>	<p><b>Norma di nuova introduzione.</b></p>

### COMPETIZIONI E GARE CLANDESTINE (modifica agli artt.9 e 141 CDS)

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>artt. 9-bis e 9-ter</b> CDS	<p>Sono state completamente ridisegnate le norme che riguardano le gare o le competizioni sportive non autorizzate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono state inasprite le sanzioni per chi organizza una competizione di velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, chi vi partecipa o, comunque, chi gareggia in velocità su strada (il reato è classificato quale delitto)</li> </ul>	<p>I reati di competizione non autorizzata erano già stati introdotti nel codice della strada per effetto del DL.vo 9/2002 (le cui disposizioni erano entrate in vigore nell'agosto 2002).</p> <p>Con l'intervento normativo, restando sostanzialmente inalterate le fattispecie vietate, si prevede un notevole aggravamento delle sanzioni e si consente, nei casi più gravi, l'adozione di misure restrittive della libertà personale (arresto in flagranza e fermo).</p>	<p><b>Norma di nuova introduzione.</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono stati previsti incrementi di pena nel caso in cui dal fatto derivino lesioni personali (da 3 a 6 anni) o la morte di persone (da 6 a 12 anni)</li> <li>• E' stata prevista la sospensione della patente (da 1 a 3 anni) per i partecipanti e, in caso di morte di persone, la revoca della patente.</li> <li>• I veicoli dei partecipanti devono essere sequestrati e confiscati</li> </ul>		
<b>art. 79</b> comma 4 CDS	E' stata aumentata la sanzione prevista per il non funzionamento o la non regolare installazione o l'alterazione dei dispositivi dei veicoli quando questi sono utilizzati nelle competizioni non autorizzate o nelle gare clandestine.	La misura della sanzione amministrativa (pagamento in misura ridotta) passa da Euro <b>68,25</b> a Euro <b>1000</b> .	<b>Norma di nuova introduzione.</b>

### **CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI D'INTERESSE STORICO O COLLEZIONISTICO (modifica all'art.60 e 152 CDS)**

<b>Norma modificata</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Rispetto al codice della strada</b>	<b>Rispetto al decreto legge n.151/2003</b>
<b>art. 60</b> comma 4 CDS	Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".	I veicoli d'interesse storico o collezionistico dovevano essere iscritti in apposito registro tenuto dal DTTSIS che provvedeva alla formale attribuzione della qualifica giuridica di "veicolo d'interesse storico".	<b>Norma di nuova introduzione</b>
<b>art.152</b> comma 1 bis CDS	I veicoli d'interesse storico e collezionistico non hanno obbligo di tenere sempre accesi i dispositivi di illuminazione fuori dei centri abitati o, se motocicli, anche nei centri abitati.	Deroga non prevista.  Si è resa necessaria perché questi veicoli, spesso, non sono dotati di un impianto elettrico adeguato a garantire la costante accensione dei dispositivi di illuminazione	<b>Modifica della nuova previsione dell'art.152 CDS.</b>

### **CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI (modifiche all'art.97, 116, 170 CDS, come modificati dal DL.vo 9/2002)**

Le modifiche concernenti i ciclomotori riguardano principalmente il rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 9/2002 per l'abilitazione dei conducenti e la circolazione dei ciclomotori.

<b>Norma modificata</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Rispetto al codice della strada</b>	<b>Rispetto al decreto legge n.151/2003</b>

<p><b>art. 97</b> CDS come modificato dall'art.3 del DL.vo 9/2002.</p>	<p>E' stato previsto un rinvio al 1 luglio 2004 delle norme del Decreto Legislativo 9/2002 relative al nuovo sistema di targatura dei ciclomotori ed al rilascio del nuovo documento di circolazione nominativo.</p> <p><u>Per completare tale disciplina</u> dovranno essere emanate modifiche regolamentari che individuino il modello della targa, le procedure ed i tempi per la targatura dei ciclomotori già in circolazione, nonché le altre norme di dettaglio per la disciplina delle modalità di rilascio delle targhe che, come è noto, il DL.vo. 9/2002 affida anche a soggetti terzi (agenzie).</p>	<p>Le nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori erano state introdotte nel codice della strada dal DL.vo 9/2002 che, tuttavia, non prevedeva un termine graduale per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (che, tra l'altro, incidono indirettamente anche sul sistema sanzionatorio).</p> <p>Il ciclomotore non ha oggi una targa propria ma solo un contrassegno che identifica il responsabile della circolazione. Non ha neanche un documento di circolazione nominativo ma un certificato rilasciato dalla casa costruttrice.</p>	<p><b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.</b></p>
<p><b>art.116</b> CDS come modificato dall'art.6 del DL.vo 9/2002</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Le nuove disposizioni – introdotte dal DL.vo 9/2002 - relative all'obbligo di aver conseguito un certificato di idoneità per condurre ciclomotori, entrano in vigore il 1.7.2004.</li> <li>• • Dal 1.7.2005 l'obbligo di aver conseguito un certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori è esteso anche ai conducenti maggiorenni non muniti di patente di guida.</li> <li>• • La sanzione per guida senza certificato di abilitazione (che entra in vigore solo dal 1.7.2004) è applicabile solo al conducente minorenni.</li> </ul> <p>Nonostante i rinvii, potranno essere rilasciati i nuovi certificati di idoneità alla guida, sulla base del DM 30.6.2003, recante il <b>programma dei corsi e le procedure d'esame per il loro conseguimento</b></p>	<p>L'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal DLvo 9/2002 era fissata per il 1 gennaio 2004. Tuttavia, anche a causa del rinvio dell'attivazione delle procedure relative ai corsi e agli esami, la data di entrata in vigore è stata adeguata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • E' stato previsto che, anche i maggiorenni non muniti di alcun tipo di patente, debbono conseguire un certificato di idoneità (dall1.7.2005).</li> <li>• • E' stata limitata ai soli minorenni l'applicazione della sanzione per chi conduce un ciclomotore senza certificato d'idoneità per la guida.</li> </ul>
<p><b>art. 170</b> CDS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica del comma 2</li> </ul>	<p>Dal 1 luglio 2004 è stata prevista la possibilità di trasportare il passeggero a bordo del ciclomotore a condizione che:</p> <p>a) a) sia espressamente indicato nel certificato di circolazione.</p> <p>b) b) il conducente sia maggiorenne.</p> <p>Fino a quella data, vige il divieto assoluto di trasporto di passeggero.</p> <p>Per i ciclomotori omologati anteriormente, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvederà con proprio decreto all'individuazione dei ciclomotori che possono trasportare un passeggero</p> <p>E' stata raddoppiata la sanzione pecuniaria per</p>	<p>Con la modifica è stato rimosso il divieto previsto dall'articolo 170 CDS che contrastava con la previsione dell'art 115 CDS (come modificato dal DL.vo 9/2002) che, sanzionando il minorenni che trasporta un passeggero, ammetteva implicitamente la possibilità di tale trasporto. Tuttavia, la disposizione non è immediatamente operativa e, quindi permane il divieto di trasporto di un passeggero</p>	<p><b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Il panorama sanzionatorio dal 1 luglio 2004 sarà costituito da:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Modifica del comma 6</li> </ul>	<p>chiunque circola con un ciclomotore trasportando un passeggero quando non è consentito (la modifica è immediatamente esecutiva).</p> <p>La norma resta <b>comunque non immediatamente efficace</b> per la parte relativa alla possibilità di trasporto di passeggero con ciclomotore. Infatti, per poter verificare che il ciclomotore sia tecnicamente idoneo al trasporto di un passeggero, occorre che siano operative le disposizioni relative al certificato di circolazione che, invece, sono state prorogate al 1/7/04.</p> <p>Fino al 1.7.2004, perciò:</p> <p>a) a) il maggiorenne che circola con un ciclomotore trasportando un passeggero è punito con le sanzioni dell'art.170 CDS (che sono state inasprite);</p> <p>b) b) il minorenni che circola trasportando un passeggero, è punito con le sanzioni dell'art. 115 (che prevede la sanzione pecuniaria ed il fermo del veicolo) e dell'170 (che prevede una sanzione pecuniaria ed il fermo) del CDS</p>		<p>a) a) l'art.115 CDS che prevede la sanzione per il conducente minorenne che utilizzando un ciclomotore idoneo al trasporto effettua il trasporto di un passeggero: oltre al fermo amministrativo (di durata più lunga), si applica la sanzione pecuniaria (prima non prevista) di più elevato ammontare; nei confronti del genitore, inoltre, si procede per incauto affidamento (con separato verbale) ai sensi dell'art. 115 CDS</p> <p>b) b) l'art.170 CDS che prevede la sanzione per il conducente, minorenne o maggiorenne, che effettui il trasporto di un passeggero con veicolo non idoneo</p>
--	---	--	--

### CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO NEL SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA E NEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE (modifiche degli artt.85 e 86 CDS)

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art.85</b> commi 4 e 4-bis CDS	<p>E' stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (diversa in base al tipo di veicolo), oltre al ritiro della carta di circolazione, per chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo da noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima.</p>	<p>L'illecito non era oggetto di sanzione. Infatti, non era prevista l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione delle prescrizioni legali o imposte dal titolo autorizzativi.</p>	<p><b>Norma di nuova introduzione</b></p>
<b>art.86</b> commi 2 e 3 CDS	<p>Chiunque adibisce un veicolo a taxi senza essere munito di autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (oltre alla sospensione della patente e confisca del veicolo).</p> <p>E' stata prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque</p>	<p>L'illecito era già previsto ma creava difficoltà interpretative per l'applicazione concreta in quanto limitava l'ambito di applicazione della sanzione solo a colui che guidava un taxi. Con la modifica si potrà intervenire più efficacemente contro l'abusivismo nel settore.</p> <p>L'illecito era già previsto, ma è stata eliminata la sanzione accessoria del ritiro della carta di</p>	<p><b>Norma di nuova introduzione</b></p>

	amministrativa pecuniaria per chiunque, pure essendo munito di autorizzazione, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima.	circolazione e della licenza. La sanzione amministrativa pecuniaria passa da Euro <b>68,25</b> a Euro <b>70,00</b> .	
--	--	--	--

## IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI (modifiche degli artt.47 e 95 CDS)

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art.47</b> comma 1 CDS	I trenini turistici sono classificati veicoli atipici e possono trainare fino a 3 rimorchi	Era consentito il traino solo di un rimorchio.	<b>Norma di nuova introduzione</b>
<b>art.95</b> comma 1-bis CSDS	Il rilascio dei duplicati delle carte di circolazione deteriorate può essere effettuato anche dalle agenzie di consulenza automobilistica.  Con decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti saranno stabilite le modalità di attivazione delle nuove procedure di rilascio dei duplicati.	In caso di deterioramento del documento, il duplicato poteva essere richiesto solo agli uffici del DTTSIS.  La nuova previsione, continuando il processo di semplificazione iniziato con i DPR 104/00 e 105/00 (che restano comunque in vigore per quanto riguarda lo smarrimento ed il furto dei documenti), consentirà di utilizzare le agenzie di consulenza automobilistica per il rilascio dei duplicati dei documenti che, in precedenza, erano possibili solo presso gli uffici provinciali del DTTSIS	<b>Norma di nuova introduzione</b>

## CONDUCENTI (modifiche degli artt.116, 125, 126, 119-129-130, 219 CDS)

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art.116</b> CDS • • Introduzione del comma 8	E' stato adeguato il testo per renderlo compatibile con la nuova classificazione europea dei veicoli che non prevede più la categoria delle motocarrozette	Per guidare motocarrozette in servizio di piazza o da noleggio con conducente era richiesto il CAP. Analogo obbligo è stato oggi previsto per il tricicli ed i quadricicli, che, nella classificazione internazionale, hanno sostituito le motocarrozette.	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.</b>
• • Introduzione	Si consente ai minorati ed agli invalidi la possibilità di conseguire il CAP per la guida di	La possibilità di conduzione di questi veicoli, già introdotta dal DL.vo 9/2002, è stata resa effettiva	

del comma 8-bis	taxi ed autovetture da noleggio.	poiché, per mero errore, l'intervento di modifica normativa non era stato completato.	
<b>art.125 CDS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Introduzione del comma 1 bis</li> <li>• • Modifica del comma 7</li> </ul>	<p>Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B,C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida.</p> <p>Chi guida un motociclo di cilindrata superiore a 125 cc con patente B o superiore, rilasciata dopo il 26.4.1988, è punito con le sanzioni dell'articolo 125 CDS.</p> <p>Similmente ai casi relativi ai conducenti degli autoveicoli, l'intervento normativo sanziona in modo autonomo colui che con la patente di categoria B o superiore (conseguita dopo il 26.4.1988) conduce motocicli (di cilindrata superiore a 125 cc o potenza oltre 11 Kw) senza aver conseguito la patente A.</p>	<p>A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.3/97 questa condotta era priva di sanzioni perché non poteva essere applicato né l'art.116 né l'art.125 CDS.</p> <p>Con la depenalizzazione dell'art.116 CDS, avvenuta con il DL.vo 507/1999, era dubbio che questa condotta fosse di nuovo riconducibile all'art.116 comma 13 CDS. Attraverso questa modifica, viene definitivamente risolto ogni dubbio interpretativo.</p>	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.</b>
<b>art.126 CDS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Introduzione del comma 5-bis</li> <li>• • Modifica del comma 7</li> </ul>	<p>I cittadini italiani temporaneamente dimoranti all'estero, possono ottenere la conferma di validità della patente di guida anche attraverso le rappresentanze consolari italiane presenti nel paese straniero</p> <p>In caso di accertamento della violazione per guida con patente scaduta di validità, non si procede più al fermo amministrativo del veicolo.</p>	<p>La procedura era già prevista, sia pure con circolare. Non si consentiva, tuttavia, il rilascio di un documento sostitutivo provvisorio attestante l'avvenuta conferma di validità.</p> <p>Viene ripristinata la situazione esistente prima delle modifiche introdotte dal DL.vo 507/1999 che aveva previsto che all'illecito conseguisse anche l'applicazione del fermo amministrativo.</p> <p>Con la modifica introdotta, perciò, all'illecito consegue solo la sanzione accessoria del ritiro del documento di guida. La stessa sanzione si applica anche nell'ipotesi di cui all'art.136 (circolazione con patente straniera scaduta di validità ovvero valida ma oltre 1 anno dall'acquisizione della residenza in Italia)</p>	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.</b>
<b>artt. 119, 129 e 130 CDS</b>	Dal 1 settembre 2003, i provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psico-fisici sono atti	Era ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiche di commi esistenti</li> </ul>	<p>definitivi. Non è più ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>E' pertanto ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della repubblica</p>		<b>sede di conversione in legge.</b>
<p><b>art. 219 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiche di commi esistenti</li> <li>• Nuovo comma 3-bis</li> </ul>	<p>Viene definita la procedura di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Il provvedimento è atto definitivo.</p> <p>Viene previsto che chi subisce il provvedimento di revoca della patente non può conseguire un'altra prima di 1 anno.</p>	<p>La procedura era incompleta.</p> <p>Non essendo previsto alcun limite, prima della modifica la revoca della patente non precludeva la possibilità di ottenere un nuovo rilascio del documento dopo il superamento dei prescritti esami (e quindi, in pratica, anche dopo un mese dalla revoca).</p>	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.</b>

## **PATENTE A PUNTI (modifiche all'articolo 126-bis CDS)**

La disciplina della patente a punti prevista dal DL.vo 9/2002 è **entrata completamente in vigore**. Sono state apportate solo alcune modifiche necessarie per adeguarne i contenuti alla previsione di nuove sanzioni. Di seguito si rassegna tutta la nuova disciplina:

<b>Norma modificata</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Rispetto al codice della strada</b>	<b>Rispetto al decreto legge n.151/2003</b>
<b>art. 126-bis CDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS</li> <li>• Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alla violazione di una tra le norme di comportamento più gravi</li> <li>• L'elenco delle violazioni con riduzione di punteggio è contenuto nella tabella allegata al codice.</li> <li>• La mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comporta riduzione di punteggio.</li> <li>• La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il accertamento della</li> </ul>	<p>Si tratta di un nuovo istituto giuridico.</p> <p>Resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.</p> <p>Infatti questa particolare procedura, prevede la sospensione della patente solo se il conducente, scaduto il punteggio, non si presenta agli esami entro i 30 giorni successivi</p>	<p><b>Sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risponde il proprietario del veicolo se il conducente non è identificato.</li> <li>• Il periodo di tempo senza violazioni necessario per recuperare i 20 punti iniziali passa da 3 a 2 anni.</li> <li>• C'è un "bonus" di 2 punti ogni 2 anni per i conducenti più corretti.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• • modifica del comma 1</li> <li>• • introduzione del comma 1 bis</li> <li>• • modifica del comma 2</li> </ul>	<p>una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione.</li> <li>• • Gli organi di polizia, entro 30 giorni, comunicano l'applicazione della sanzione o l'esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida</li> <li>• • La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del DTTSIS</li> <li>• • Il titolare può controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente.</li> <li>• • Al termine del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di guida</li> </ul> <p>La decurtazione del punteggio avviene a seguito della comunicazione dell'avvenuta violazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida</p> <p>In caso di accertamento di più violazioni nella stessa circostanza, non si possono cumulare più di 15 punti (salvo che, anche per un sola violazione, sia prevista sospensione o la revoca della patente)</p> <p>Se il conducente non è identificato, la decurtazione del punteggio è posta a carico del proprietario del veicolo salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, l'identità della persona che era alla guida.</p> <p>La trasmissione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida da parte degli organi di polizia stradale può avvenire solo per via telematica.</p>	<p>Nella versione originaria dell'art.126-bis CDS si prevedeva che la decurtazione fosse operativa dopo la commissione della violazione.</p> <p>La formulazione originaria prevedeva la possibilità di decurtazione del punteggio solo se il conducente era identificato in modo inequivocabile al momento dell'accertamento.</p> <p>La formulazione originaria della norma consentiva anche l'utilizzazione di moduli cartacei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • I punteggi sono stati tutti rivisti ed in molti casi inaspriti.</li> <li>• • Il raddoppio dei punti per i neopatentati si applica solo per le patenti rilasciate dopo il 1.10.2003.</li> <li>• • Il neopatentato, ai fini del raddoppio del punteggio e della decurtazione, diventa solo chi ha la patente da meno di 3 anni (prima era 5 anni).</li> </ul>
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• • modifica del comma 5</li> </ul>	<p>Il recupero del punteggio di 20 punti avviene automaticamente se il conducente, per 2 anni consecutivi, non commette violazioni che comportano decurtazione di punti.</p> <p>Se il conducente che ha almeno 20 punti non commette violazioni per 2 anni, viene assegnato un "bonus" di 2 punti ogni due anni, con un massimo di 10 punti aggiuntivi.</p>	<p>Nell'originaria formulazione della norma occorre 3 anni senza violazioni per recuperare il pieno punteggio.</p> <p>Il "meccanismo premiale" non era previsto.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• • modifica al comma 4</li> </ul>	<p>Per le patenti di guida utili allo svolgimento di attività professionali è stata prevista la possibilità di recuperare 9 punti anziché 6. (V. oltre – modifiche nel settore dell'autotrasporto)</p>	<p>La diversificazione dei percorsi di recupero in base alla categoria di patente non era prevista.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• • modifica della tabella del punteggio</li> </ul>	<p>La tabella è stata completamente rivista per adeguarla alle nuove sanzioni introdotte dal DL e da altre leggi speciali sopravvenute (es, modifica art.189 CDS).</p>	<p>Rispetto all'originaria formulazione della tabella sono state fortemente aumentati alcuni punteggi.</p>	

### NUOVA TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	4

Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15 con riferimento al comma 2	3
	Comma 15 con riferimento al comma 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere <i>d)</i> , <i>g)</i> ed <i>h)</i>	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	

	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 8 e 9	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a)	2

	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettera <i>b</i> )	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettere <i>c</i> ) e <i>d</i> )	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e <i>2-bis</i>	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1<sup>a</sup> ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

**PATENTE A PUNTI PER I CONDUCENTI STRANIERI  
(introduzione di nuova norma esterna al codice)**

Norma introdotta	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art. 6 ter</b> della legge conversione DL 151/2002.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana;</li> <li>• • i punteggi sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe dei conducenti tenuto dal DTTSIS;</li> <li>• • se il conducente totalizza 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno; se li totalizza in 3 anni, non può circolare per sei mesi.</li> </ul> <p>[...]</p>	I conducenti stranieri non potevano essere oggetto dei provvedimenti cautelari conseguenti la perdita totale del punteggio.	<b>Norma di nuova introduzione</b>

**PATENTE SPECIALE DI SERVIZIO  
(modifiche agli artt. 138 e 139 CDS)**

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art. 138 CDS</b>	I conducenti muniti di patenti militari ed assimilate (compresa Polizia e VVFF), possono condurre anche i veicoli con targa civile appartenenti alle Amministrazioni dello Stato presso le quali prestano servizio	I conducenti muniti di patente militare o assimilata potevano condurre solo i veicoli con targa speciale dell'Amministrazione di appartenenza.	<b>Norma di nuova introduzione</b>
<b>art.139 CDS</b> (riscrittura)	<p>Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale dell'articolo 12 viene rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli dell'amministrazione di appartenenza.</p> <p>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e</p>	La patente speciale era già prevista ma il suo rilascio era limitato ai soggetti che conducevano veicoli immatricolati per uso esclusivo di polizia stradale. Con la nuova previsione, invece, l'obbligo è esteso a tutti i soggetti che espletano funzioni di polizia stradale e che conducono veicoli dell'Amministrazione (anche non immatricolati per uso esclusivo).	<b>Norma di nuova introduzione</b>

le modalità per il rilascio di tale patente.

## REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO (modifiche degli artt. 143, 145, 146, 148, 157, 173, 191 CDS)

Attraverso la modifica delle sanzioni di alcune norme di comportamento, si è prevista una migliore armonizzazione del regime sanzionatorio con una più graduazione della pena in funzione dell'effettiva gravità della violazione, avuto riguardo, soprattutto, alla sua incidenza causale nel fenomeno infortunistico stradale.

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art. 143 CDS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modifiche dei commi 11 e 12</li></ul>	Sono state inasprite le sanzioni pecuniarie per la circolazione contromano.	La sanzione amministrativa per la circolazione contromano (generica) passa <ul style="list-style-type: none"><li>• nel minimo da Euro <b>68,25</b> a Euro <b>137,55</b>;</li><li>• nel massimo da Euro <b>275,10</b> a Euro <b>550,20</b></li></ul> Per il contromano in curva, sui dossi o su strade a carreggiate separate, la sanzione amministrativa passa nel minimo da Euro <b>137,55</b> a Euro <b>270,90</b> e nel massimo da Euro <b>550,20</b> a Euro <b>1.083,60</b> .	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b>
<b>art.145 CDS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modifiche del comma 10</li></ul>	Si sono inasprite le sanzioni pecuniarie per chi non rispetta gli obblighi di precedenza (segnali di dare precedenza, stop, ecc).	La sanzione amministrativa passa <ul style="list-style-type: none"><li>• nel minimo da Euro <b>68,25</b> a Euro <b>137,55</b></li><li>• nel massimo da Euro <b>275,10</b> a Euro <b>550,20</b></li></ul>	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b>
<b>art. 146 CDS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modifiche del comma 3</li><li>• Inserimento del comma 3-bis</li></ul>	si sono inasprite le sanzioni pecuniarie per il passaggio con semaforo rosso  In caso di recidiva in 2 anni, alla seconda violazione consegue la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.	La sanzione amministrativa passa <ul style="list-style-type: none"><li>• nel minimo da Euro <b>68,25</b> a Euro <b>137,55</b></li><li>• nel massimo da Euro <b>275,10</b> a Euro <b>550,20</b></li></ul> Non era prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b>

<p><b>art. 148 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Modifiche dei commi 15 e 16</li> </ul>	<p>Si sono inasprite le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme che regolano la manovra di sorpasso.</p> <p>Si è inoltre previsto che per la violazione delle disposizioni generali che disciplinano il sorpasso o per chi sorpassa a destra, in caso di recidiva in 2 anni, alla seconda violazione consegue la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p> <p>Per le violazioni più gravi (sorpasso a destra di autobus o filobus fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori, sorpasso in prossimità di curve, o in caso di scarsa visibilità, sorpasso di un veicolo già in sorpasso o superamento di veicoli fermi al semaforo o per altre cause di congestione della circolazione), è previsto l'aumento della sanzione e l'applicazione della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p> <p>Per l'inosservanza del divieto di sorpasso tra veicoli pesanti imposto con apposito cartello, oltre all'aumento della sanzione pecuniaria è prevista la sospensione della patente da 2 a 6 mesi.</p>	<p>La sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni generali che disciplinano il sorpasso o per chi sorpassa a destra passa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • nel minimo da Euro <b>33,60</b> a Euro <b>68,25</b></li> <li>• • nel massimo da Euro <b>137,55</b> a Euro <b>275,10</b>.</li> </ul> <p>Non era prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva.</p> <p>La sanzione amministrativa per le violazioni più gravi in materia di sorpasso passa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • nel minimo da Euro <b>68,25</b> a Euro <b>137,55</b></li> <li>• • nel massimo da Euro <b>275,10</b> a Euro <b>550,20</b>,</li> </ul> <p>a cui si aggiunge la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.</p> <p>Era prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva.</p> <p>La sanzione amministrativa per il divieto di sorpasso tra mezzi pesanti passa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • nel minimo da Euro <b>137,55</b> a Euro <b>270,90</b></li> <li>• • nel massimo da Euro <b>550,20</b> a Euro <b>1.083,60</b>,</li> </ul> <p>a cui si aggiunge la sospensione della patente da 2 a 6 mesi.</p>	<p><b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b></p>
--	---	--	--

		La sanzione accessoria era prevista in caso di recidiva.	
<b>art. 173 CDS</b> • • modifica del comma 3	E' stata inasprita la sanzione pecuniaria per l'indebito utilizzo del telefonino durante la guida	La sanzione pecuniaria passa • • nel minimo da Euro <b>33,60</b> a Euro <b>68,25</b> • • nel massimo da Euro <b>137,55</b> a Euro <b>275,10</b> .	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b>
<b>art. 191 CDS</b> • • modifica del comma 4	E' stata inasprita la sanzione per tutte le prescrizioni relative al comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni (es. obbligo di precedenza agli attraversamenti pedonali, obbligo di fermarsi quando una persona invalida sta per effettuare l'attraversamento della strada, ecc.)	La sanzione amministrativa per tutte le violazioni in materia passa • • nel minimo da Euro <b>68,25</b> a Euro <b>137,55</b> • • nel massimo da Euro <b>275,10</b> a Euro <b>550,20</b> ,	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b>

## **CASCO E CINTURE DI SICUREZZA (modifiche artt. 171 e 172 CDS)**

Attraverso la modifica degli articoli 171 e 172 CDS, si è provveduto a disciplinare in modo più organico l'uso dei dispositivi di protezione e ritenuta, adeguando la normativa all'esigenza di una maggiore efficacia deterrente delle sanzioni che induca ad un più rigoroso rispetto delle disposizioni. In particolare:

<b>Norma modificata</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Rispetto al codice della strada</b>	<b>Rispetto al decreto legge n.151/2003</b>
<b>art. 171 CDS</b> • • modifiche dei commi 1, 1-bis, 2 e 3;	Per quanto riguarda l'uso del casco di protezione, • • si è aumentata la sanzione pecuniaria; • • si è previsto che alla stessa consegna, in ogni caso, il fermo amministrativo del veicolo; • • è stato inoltre previsto l'obbligo del casco anche per i conducenti ed i passeggeri dei quadricicli e dei tricicli non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa.	La sanzione pecuniaria passa • • nel minimo da Euro <b>33,60</b> a Euro <b>68,25</b> • • nel massimo da Euro <b>137,55</b> a Euro <b>275,10</b> .  È prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 30 gg. per tutte le violazioni commesse in materia di uso del casco. Tale misura era prevista, in via alternativa a quella pecuniaria, solo per il conducente minorenni.	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.</b>

	<p>Alla luce della possibilità di trasporto di passeggero su ciclomotore, è stato esteso l'obbligo di utilizzo del casco anche a quest'ultimo, nonché a conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a più di due ruote.</p> <p>Nel contempo è stata ampliata l'esenzione da tale obbligo ai conducenti e passeggeri dei ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa, oltre che conducenti di ciclomotori e di motocicli a due o tre ruote muniti di cellula di sicurezza.</p> <p>Sono state inasprite le sanzioni pecuniarie, che ora sono applicabili, insieme al fermo del veicolo, anche al conducente minorenni. Sono state inasprite le sanzioni a carico del conducente maggiorenne e dei passeggeri, che vedono applicato, oltre alla sanzione pecuniaria, anche il fermo amministrativo del veicolo</p>		
<p><b>art.172 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • modifiche ai commi 8 e 9</li> </ul>	<p>Per quanto concerne le cinture di sicurezza, oltre ad un inasprimento della sanzione pecuniaria, si è previsto che, <b>in caso di recidiva nella violazione</b>, consegua la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi.</p>	<p>La sanzione pecuniaria per chi non fa uso di cinture o degli altri sistemi di ritenuta passa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • nel minimo da Euro <b>33,60</b> a Euro <b>68,25</b></li> <li>• • nel massimo da Euro <b>137,55</b> a Euro <b>275,10</b>.</li> </ul> <p>Non era prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva.</p> <p>La sanzione pecuniaria per chi, pur facendo uso della cintura, ne ostacola il normale funzionamento, passa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • nel minimo da Euro <b>19,95</b> a Euro <b>33,60</b></li> <li>• • nel massimo da Euro <b>81,90</b> a Euro <b>137,55</b>.</li> </ul>	<p><b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b></p>

## AUTOTRASPORTO

### (modifiche degli articoli 72, 126 bis, 174,178,179 e 207 CDS)

Le modifiche più significative concernenti il settore dell'autotrasporto riguardano i veicoli, la patente di guida con riferimento alla patente a punti e l'inasprimento di alcune norme sanzionatorie.

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<p><b>art. 72 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • nuovo comma 2-bis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • E' previsto che, <b>dal 1.7.2004</b>, durante la marcia, i veicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con: strisce posteriori e laterali</li> </ul>	<p>La prescrizione non era prevista.</p> <p>La sanzione pecuniaria applicabile è da un minimo di Euro <b>68,25</b> ad un massimo di Euro <b>275,10</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • La nuova previsione è stata limitata ai soli veicoli immatricolati in Italia.</li> <li>• • L'entrata in vigore della disposizione</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• nuovo comma 2-ter</li> </ul>	<p>retro-riflettenti al fine di renderne maggiormente visibile la sagoma .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E' previsto che, <b>dal 1.1.2005</b>, durante la marcia, i veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, devono essere equipaggiati con dispositivi paraspruzzi per evitare la nebulizzazione in caso di pioggia</li> </ul> <p>La disposizione non è immediatamente operativa perché richiede l'emanazione di decreti attuativi che fissino le caratteristiche dei dispositivi.</p>		<p>dell'art.72 bis, che era immediatamente esecutiva, è stata rinviata al 1.7.2004.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E' stato introdotto l'obbligo dei paraspruzzi.</li> <li>• Le sanzioni pecuniarie per chi non monta i dispositivi paraspruzzi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2005.</li> </ul>
<p><b>art. 126-bis CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modifica del comma 4</li> </ul>	<p>Per le patenti di guida utilizzate per lo svolgimento di attività professionali aventi una autonoma disciplina è stata prevista la possibilità, per i relativi titolari, di recuperare 9 punti anziché 6.</p> <p>La prescrizione si applica solo a seguito di <u>specifici corsi</u> di aggiornamento, qualora siano stati loro decurtati punti per la violazione delle norme previste dalla tabella allegata al decreto legislativo n. 9/2002.</p>	<p>La formulazione originaria dell'art.126-bis non riportava distinzioni tra i soggetti abilitati alla guida in ordine al numero di punti da recuperare, prevedendo per tutti il massimo di 6 per ciascun corso di aggiornamento</p>	<p>E' stata modificata la formulazione in modo che la possibilità di beneficiare di una più ampia riabilitazione sia limitata solo a coloro che sono possessori del certificato di abilitazione professionale unitamente alla patente di guida B, C, D, CE, DE. (non è sufficiente la sola patente B o superiore)</p>
<p><b>art. 174 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modifica del comma 4, 5 e 8</li> <li>• introduzione del comma 7-bis</li> </ul> <p><b>Art. 178 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modifiche del comma 3,</li> <li>• nuovo comma 4-bis</li> </ul>	<p>Si è previsto un incremento delle sanzioni pecuniarie nel caso in cui i conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e di pausa.</p> <p>in caso di inottemperanza del divieto, imposto dall'agente accertatore, di non riprendere la marcia, se non dopo aver provveduto ad effettuare i prescritti periodi di riposo o di pausa, è prevista una sanzione pecuniaria ed il ritiro dei documenti.</p> <p>Viene mutuata la medesima disciplina dell'art.174 CDS</p>	<p>La sanzione amministrativa per il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non rispetta i periodi di riposo passa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel minimo da Euro <b>68,25</b> a Euro <b>137,55</b></li> <li>• nel massimo da Euro <b>275,10</b> a Euro <b>550,20</b>.</li> </ul> <p>Nell'originaria formulazione dell'art.174 CDS non erano previste sanzioni accessorie.</p>	<p>E' stata eliminata la previsione secondo la quale la sanzione era dimezzata se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa è di non superava i 45 m. ed era dovuto alla necessità di raggiungere il più vicino luogo di sosta La previsione, tuttavia, con contenuto simile, si trova anche nel Reg. CEE 3820/85. È stata soppressa la disposizione secondo la quale la sanzione pecuniaria, oltre che al conducente, era applicabile anche al committente del trasporto svolto per suo conto esclusivo.</p>

<p>comma 4-bis</p>	<p>Il recupero dei documenti ritirati su strada avviene presso il reparto da cui dipendono gli agenti accertatori, previa verifica del rispetto delle condizioni richieste dall'art.174 e con annotazione specifica sul verbale di contestazione</p>		<p>Non è più previsto il ritiro dei documenti a seguito della contestazione della violazione (la misura consegue, infatti, solo in caso di mancato rispetto dell'intimazione a non proseguire il viaggio).</p>
<p><b>art. 179 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • modifica della rubrica</li> <li>• • modifiche dei commi 1, 3, 7, 9</li> <li>• • nuovi commi 2-bis, 6-bis</li> </ul>	<p>La norma si occupa della disciplina del cronotachigrafo e del limitatore della velocità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Si è prevista una nuova articolazione delle sanzioni, connesse al limitatore della velocità (più gravi);</li> <li>• • è stata definita una particolare procedura di verifica nel caso in cui gli organi accertatori abbiano fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero non funzionanti. In tali casi, gli organi di Polizia dispongono, a spese del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto, la verifica necessaria presso l'officina specializzata più vicina.</li> </ul> <p>Una disciplina più severa è stata prevista per chi circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, quando previsto, o con caratteristiche non rispondenti a quelle prescritte o non funzionante. In tal caso la sanzione va da Euro <b>800,00</b> ad Euro <b>3.200,00</b> ed è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione o l'alterazione del limitatore di velocità. In tale ultima ipotesi, la sanzione accessoria non è più la sospensione della patente, bensì la revoca.</p>	<p>Le sanzioni per la mancanza o l'alterazione del limitatore di velocità erano più lievi ed erano riconducibili all'art.72 CDS.</p> <p>Non era prevista una specifica procedura di controllo dello strumento</p>	<p><b>Sono state previste solo modifiche di carattere formale</b></p>
<p><b>art. 207 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • modifiche dei commi 2, 2 bis, 3</li> </ul>	<p>È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, quale conseguenza immediata del mancato versamento della cauzione dovuta nel caso in cui il conducente di un veicolo immatricolato all'estero non effettui il pagamento immediato della sanzione pecuniaria derivante da violazioni al Codice della Strada.</p> <p>La stessa misura si applica anche al conducente munito di patente extracomunitaria che guida un</p>	<p>La precedente formulazione prevedeva invece quale misura principale il ritiro della patente e solo ove ciò non fosse possibile, il fermo del veicolo</p>	<p>È stata introdotta l'estensione della nuova misura per i conducenti muniti di patente extracomunitaria.</p>

	<p>veicolo immatricolato in Italia.</p> <p>La procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai conducenti di veicoli immatricolati all'estero (Paesi U.E. Paesi dello Spazio economico europeo, Paesi extra UE) è stata modificata escludendo la possibilità di trattenere la patente di guida allorquando il trasgressore non abbia fornito la cauzione per il pagamento della sanzione. In tal modo si è allineata la disciplina di tale fattispecie a quella vigente in altri Paesi europei.</p>		
--	---	--	--

### USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE E DI ILLUMINAZIONE (modifica agli artt.151, 152, 153 e 162 CDS)

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<p><b>art.151 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modifica comma 1, lett. h) e p)</li> <li>• aggiunta di altre lettere</li> </ul>	<p>Viene modificata la definizione di luce di posizione, che comprende sia la luce anteriore e posteriore che quella laterale, nonché quella del pannello retro-riflettente e fluorescente.</p> <p>Viene introdotta la previsione di fonti luminose già disciplinate in altre parti del codice o in altre fonti normative (luce lampeggiante blu, luce lampeggiante gialla o arancione), o previste dalla disciplina europea per l'omologazione dei veicoli (luci di marcia diurna, luci d'angolo, proiettore di svolta.</p>	<p>È stato aggiornato l'elenco delle fonti luminose, in particolare con l'introduzione delle luci di marcia diurna, il cui uso, alternativo ai dispositivi anabbaglianti durante le ore diurne, è previsto nel rinnovato art.152 CDS.</p>	<p><b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b></p>
<p><b>art. 152 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modifica dei commi 1, 1-bis e 1-ter</li> </ul>	<p>E' obbligatorio tenere accesi i dispositivi di illuminazione (luci diurne o proiettori anabbaglianti, luci della targa, ... ) anche nelle ore diurne su tutte le strade fuori dei centri abitati.</p> <p>Per i ciclomotori e per i motocicli l'obbligo vale anche nei centri abitati</p>	<p>L'obbligo era vigente sempre per i ciclomotori ed i motocicli, solo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali per gli autoveicoli.</p> <p>Sulle strade urbane, l'uso dei dispositivi è facoltativo</p> <p>Naturalmente, nelle ore notturne ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, permane l'obbligo di utilizzare i proiettori</p>	<p>E' stata prevista una deroga per i veicoli d'interesse storico o collezionistico</p>

	Con la modifica dell'art.152 CDS si è consentito, in alternativa all'obbligo di utilizzazione dei proiettori anabbaglianti, la possibilità, per i veicoli che ne sono dotati, di accendere solo le luci di marcia diurna.	anabbaglianti o quelli di profondità, a seconda delle esigenze, secondo quanto prescritto nell'art.153 CDS. .	
<b>art. 153 CDS</b> modifica dei commi 1, 2, 4, 5, 6	È stato inserito in questo articolo l'ambito temporale e spaziale dell'uso dei dispositivi di illuminazione, prima contenuto nell'art.152 CDS.	Viene modificata la vecchia disciplina che distingueva l'uso dei dispositivi anabbaglianti e dei proiettori di profondità per adeguarne il contenuto alla nuova previsione dell'articolo 152 CDS.	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b>
<b>art. 162 CDS nuovo</b> comma 4-bis	<p>È stato previsto l'obbligo dell'utilizzazione di dispositivi rifrangenti ad elevata visibilità per i conducenti che circolano sulla strada e vanno a collocare il segnale mobile di pericolo (triangolo).</p> <p>Dal 1.1.2004, inoltre, i conducenti che scendono dal veicolo e circolano sulla strada, anche dopo aver collocato il triangolo, deve usare un giubbotto rifrangente o bretelle rifrangenti di tipo omologato.</p> <p>Occorre precisare che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Gli obblighi sono stati posti in relazione ai casi di scarsa o limitata visibilità in cui il codice impone la collocazione sulla strada del segnale mobile di pericolo (triangolo) di cui devono essere dotati i veicoli a motore e serve per garantire la migliore visibilità del conducente nella delicata fase di collocazione del segnale stesso.</li> <li>• • Non è previsto l'obbligo di avere a bordo del veicolo i dispositivi</li> <li>• • Può essere oggetto di sanzione solo il comportamento del conducente che non si rende visibile durante la fase di collocazione del segnale mobile di pericolo (triangolo).</li> </ul>	<p>È una modifica dell'art.162 in materia di comportamenti in caso di avaria del veicolo (segnalazione del veicolo fermo, discesa del conducente e del passeggero).</p> <p>Il nuovo obbligo di utilizzare dispositivi rifrangenti di tipo approvato riguarda colui che colloca il triangolo nella fase di presegnalazione ed il conducente che, comunque, scende e circola sulla strada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Gli obblighi diventano due: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ un obbligo di indossare capi rifrangenti per chiunque si reca a collocare il triangolo;</li> <li>➤ ➤ Un altro obbligo di usare giubbetti o bretelle rifrangenti per il conducente che scende dal veicolo e circola sulla strada.</li> </ul> </li> <li>• • L'obbligo di indossare un giubbotto rifrangente o bretelle rifrangenti decorre dal 1.1.2004.</li> <li>• • La gamma dei dispositivi utilizzabili deve essere individuata con un provvedimento ministeriale mentre prima era rimessa al prudente apprezzamento dell'utente (l'unica condizione era che fosse sempre ben visibile).</li> <li>• • Non sono più consentiti i dispositivi luminosi in alternativa a quelli rifrangenti.</li> </ul>

**GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA  
(modifica dell' art.186 CDS)**

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<p><b>art. 186 CDS</b> (riscrittura)</p>	<p>Si possono effettuare test di screening su tutti i conducenti per poter verificare abuso di alcool (i risultati non sono fonte di prova ma consentono l'effettuazione di test con etilometri).</p> <p>E' stata inasprita la sanzione in caso di rifiuto a sottoporsi ai test (sia di screening che con etilometro). Infatti, oltre alla sanzione penale, si può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come se il conducente fosse risultato positivo).</p> <p>Gli accertamenti con etilometro possono essere effettuati in ogni caso d'incidente stradale</p> <p>Gli organi di polizia stradale possono accompagnare l'utente da sottoporre all'esame presso i propri uffici o presso altra struttura specializzata.</p> <p>E' possibile l'effettuazione degli esami sui conducenti che sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale e sono stati ricoverati per cure mediche.</p> <p>E' stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di ebbrezza.</p> <p>Il conducente nei confronti del quale sia accertato il reato di guida in stato di ebbrezza,</p>	<p>L'accertamento era consentito solo in caso di fondato sospetto ed era possibile utilizzare solo gli etilometri che richiedono tempi e procedure più lunghe e complesse.</p> <p>Chi si rifiutava di sottoporsi all'esame aveva una sanzione più lieve ( senza la sanzione accessoria) di chi, dopo esservi sottoposto, risultava positivo all'esame superando i limiti consentiti.</p> <p>In caso d'incidente, l'accertamento era possibile solo quando vi era il fondato motivo di ritenere che il conducente fosse sotto l'effetto dell'alcool.</p> <p>Gli accertamenti con etilometro potevano essere fatti solo sulla strada (spesso con molte difficoltà pratiche).</p> <p>L'esame in ambito ospedaliero, su campioni di sangue (prelevato con il consenso della persona sottoposta a cure), non era disciplinato.</p> <p>La misura era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. Con l'approvazione della modifica all'art.219 (revoca della patente di guida) il conducente non può conseguire una nuova patente prima di un anno.</p> <p>Dopo l'accertamento dello stato di ebbrezza, non venivano compiuti in modo sistematico</p>	<p>Il reato è ritornato ad essere di competenza del Tribunale (è stato perciò sottratto alla cognizione del Giudice di Pace)</p>

	<p>prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico (presso la Commissione medica locale) per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcol.</p> <p>Se il conducente è sorpreso a guidare con un tasso alcoolemico superiore a 1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente di guida per il tempo stabilito dal prefetto (come sanzione accessoria) può essere disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato fino a quando non sia escluso, attraverso un esame medico specialistico, che il conducente non è un etilista cronico o abituale (in questo caso viene revocata la patente).</p> <p>Il reato è competenza del Tribunale (viene sottratto al Giudice di Pace al quale la cognizione era stata attribuita nel 2000).</p> <p>La nuova formulazione della norma, completa il processo di riforma iniziato con D.Lvo 15.01.2002 n.9 (le cui disposizioni sono state fatte confluire nella nuova disciplina)</p> <p>La norma consente che siano effettuati controlli preliminari (screening) con dispositivi o test sul comportamento allo scopo di effettuare una prima valutazione (rapida e non invasiva) dell'eventuale abuso di sostanze alcoliche finalizzato, in caso di esito positivo, ad un esame più accurato con un etilometro omologato. Ciò permetterà di aumentare in modo significativo il numero dei conducenti controllati, sottoponendo ad un esame più accurato (e necessariamente più lento ed oneroso) solo i conducenti che manifestano valori di screening superiori alla soglia minima. Il test di screening non costituirà fonte di prova dello stato di ebbrezza ma semplice indizio sulla base del quale motivare adeguatamente e nel rispetto dei diritti degli utenti, un esame più specifico con etilometro, i cui risultati sono fonte di prova ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste.</p> <p>Sono state confermate e riprodotte le modifiche già introdotte dal D.Lvo 15.01.2002 n.9 che consentono l'esame del tasso alcoolemico in ambito ospedaliero nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche. <b>Resta invariato il tasso alcoolemico</b> minimo per essere considerati in stato di ebbrezza (0,5 gr/l).</p>	<p>accertamenti sanitari successivi per verificare che il conducente avesse ancora i requisiti psico-fisici per guidare.</p> <p>La previsione è completamente nuova.</p>	
--	---	--	--

**GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DOVUTA A STUPEFACENTI  
(modifica dell'art. 187 CDS)**

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<p><b>art. 187 CDS</b> (riscrittura)</p>	<p>Gli organi di polizia stradale possono effettuare accertamenti preliminari (screening) non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di accertare tracce dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. I risultati non costituiscono fonte di prova ma consentono l'effettuazione di esami ospedalieri più accurati.</p> <p>Se gli accertamenti preliminari hanno fornito esito positivo, il conducente può essere accompagnato in una struttura ospedaliera o presso altro centro specializzato per l'effettuazione di un completo esame diagnostico da parte di un medico.</p> <p>E' stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di alterazione psico-fisica..</p> <p>In caso di rifiuto a sottoporsi agli esami (sia di screening che ospedalieri) oltre alla sanzione penale è prevista la sospensione della patente di guida come se fosse stato trovato positivo.</p> <p>La nuova formulazione, che tiene conto delle modifiche già introdotte con D.Lvo 15.01.2002, n.9, consente l'effettuazione di test di screening preordinato ad un accertamento più accurato che può essere svolto in ambito ospedaliero (o presso altri uffici sanitari fissi o mobili) con specifiche metodiche diagnostiche previste dal regolamento.</p>	<p>Gli accertamenti di screening non erano consentiti mentre quelli analitici, di tipo diagnostico, erano molto complessi e non trovavano una specifica regolamentazione.</p> <p>La possibilità di accompagnamento presso una struttura ospedaliera o equiparata, era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002.</p> <p>La misura era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. Con l'approvazione della modifica all'art.219 (revoca della patente di guida) il conducente non può conseguire una nuova patente prima di un anno.</p> <p>Era prevista solo la sanzione penale senza quella accessoria.</p>	<p><b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b></p>

	<p>Ciò consentirà di effettuare un numero molto elevato di controlli.</p> <p>Come per la disciplina dell'alcol, sono state confermate le disposizioni introdotte dal DL.vo 15.01.2002, n.9 che consentono l'esame dello stato di alterazione anche in ambito ospedaliero nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche e la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli in stato di alterazione psico-fisica.</p> <p>Le norme regolamentari correlate, la cui approvazione è ritenuta indispensabile per far funzionare concretamente la procedura di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, dovranno completare il processo di riforma. Nelle <b>more della loro emanazione</b>, tuttavia, la mancanza di un preciso rinvio alle disposizioni regolamentari all'interno dell'articolo 187, consente di iniziare l'attività di controllo già dal momento dell'approvazione della norma. In attesa di più precise disposizioni procedurali, l'esame medico sarà effettuato secondo i principi della buona scienza medica.</p>		
--	---	--	--

### **DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPERACOLICI IN AUTOSTRADA (nuova introduzione di norma esterna al codice)**

<b>Norma modificata</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Rispetto al codice della strada</b>	<b>Rispetto al decreto legge n.151/2003</b>
Introduzione dell' <b>art.6 ter</b> della legge di conversione	<p>Negli esercizi pubblici in autostrada è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.</p> <p>La norma non vieta la vendita dei superalcolici confezionati ma solo la somministrazione al banco.</p>	Il divieto era già previsto dalla legge relativa all'alcol ed ai problemi correlati (L.30.3.2001 n.125) che però limitava il divieto alle sole ore notturne.	<b>Norma di nuova introduzione</b>

### **SANZIONI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (modifica all'art. 193 CDS)**

<b>art.168</b> commi 9, 9 bis e 9 ter CDS	<p>Sono state graduate le sanzioni per violazioni relative al trasporto di merci pericolose, prevedendo 3 fasce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una fascia più grave (sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie su patente e carta di circolazione) quando la violazione riguarda prescrizioni importanti</li> </ul>	Le sanzioni non erano graduate in funzione dell'effettiva gravità.	<b>Norma di nuova introduzione</b>
---	--	--	------------------------------------

	<p>(veicoli o equipaggiamenti non idonei, ecc)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una seconda fascia, solo con sanzioni pecuniarie, per violazioni meno gravi (documenti incompleti, ecc);</li> <li>• una terza fascia con sanzioni pecuniarie meno gravi per tutti gli altri casi.</li> </ul>		
--	--	--	--

### SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PER MANCANZA DI ASSICURAZIONE (modifica all'art. 193 CDS)

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<b>art. 193 CDS</b>	<p>La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.</p> <p>L'attivazione della procedura è realizzata direttamente presso l'organo accertatore che deve dare il suo consenso per la rottamazione.</p> <p>La restituzione del veicolo sequestrato, quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, è disposta direttamente dall'organo di polizia che ha accertato la violazione.</p>	<p>La procedura di applicazione della sanzione era più complessa ed aveva dato adito a numerosi dubbi interpretativi.</p> <p>E' stato espressamente chiarito che, per il sequestro del veicolo non coperto da assicurazione, si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>La restituzione doveva essere disposta dalla Prefettura</p>	<p>Sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E' stata modificata la procedura di rottamazione del veicolo prevedendo che il proprietario che decide di beneficiare della riduzione della sanzione deve versare una cauzione all'organo di polizia (pari all'intero ammontare della sanzione) che gli verrà poi restituita dopo l'esibizione della documentazione prescritta per la rottamazione.</li> <li>• E' stato precisato che il luogo in cui il veicolo deve essere trasportato di norma è individuato dall'agente accertatore e,</li> </ul>

	<p>L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.</p> <p>Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, viene disposta la confisca amministrativa del veicolo.</p>		<p>solo in casi eccezionali, dal trasgressore.</p>
--	--	--	--

### **RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI ED INASPRIMENTO DEI DIVIETI DI SOSTA (modifiche agli artt. 157 e 158 CDS)**

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<p><b>art.157 CDS</b> modifica del comma 2</p>	<p>Durante la sosta il veicolo deve avere il motore spento. Si è prevista una sanzione pecuniaria per il conducente che lascia il motore acceso durante la sosta.</p> <p>La violazione si riferisce alla sola sosta del veicolo e non al caso della fermata. Ha lo scopo tra l'altro di ridurre l'emissione di gas di scarico nell'ambiente.</p>	<p>La sanzione per chi durante la sosta del veicolo lascia il motore acceso è da Euro <b>33,60</b> a Euro <b>137,55</b>.</p> <p>Non era prevista questa particolare prescrizione tra le norme che regolano la manovra di fermata e di sosta. La previsione era riportata, infatti, solo nelle norme regolamentari e non poteva essere oggetto di sanzione</p>	<p><b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione</b></p>
<p><b>art.158</b> comma 2 CDS</p>	<p>Sono state inasprite le sanzioni per la sosta sulle corsie riservate agli autobus ed in corrispondenza delle fermate</p>	<p>La sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento in misura ridotta) passa da Euro 33,35 a 68, 25</p>	<p>Norma di nuova introduzione</p>

### **DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE (modifiche all'art 180 CDS)**

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003

<b>art.180</b> comma 2 CDS	Il conducente del ciclomotore deve avere con sé i documenti del veicolo ed il certificato di idoneità alla guida	Si tratta di un adeguamento normativo reso necessario dall'introduzione dell'obbligo di aver conseguito il certificato d'idoneità alla guida	<b>Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge</b>
<b>art.180</b> comma 4 CDS	Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo	La semplificazione tende a favorire quelle imprese che, per esigenze di servizio, concedono l'utilizzo del veicolo a diversi conducenti	Norma di nuova introduzione
<b>art.180</b> comma 8 CDS	Chi non esibisce i documenti richiesti in caso di mancanza momentanea dei documenti durante la guida, è soggetto alla stessa sanzione di chi non li ha mai conseguiti.  La disposizione deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative all'autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esiste o meno. <b>Non si applica, perciò,</b> per patente di guida nazionale, documenti dei veicoli italiani ed assicurazione obbligatoria per le quali è possibile accertare l'esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti telematici.	L'omissione aveva già un'autonoma sanzione, che viene comunque conservata ed alla quale si aggiunge la più grave sanzione.	Norma di nuova introduzione

### **PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI (modifiche all'art 201 CDS e dell'art.4 del DL 121/2002)**

<b>Norma modificata</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Rispetto al codice della strada</b>	<b>Rispetto al decreto legge n.151/2003</b>
<b>art.201</b> CDS • • Modifiche ai comma 1	Si sono disciplinati in modo più organico i casi in cui è consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione anche allo scopo di armonizzarli con le recenti disposizioni in materia di controlli remoti introdotte dalla L.168 /2002.	La disposizione consentirà di effettuare un'attività di controllo senza procedere alla contestazione immediata delle violazioni in una serie molto ampia di casi. Viene definitivamente affermata la	E' stato meglio chiarito che, nei casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, non occorre alcuna motivazione per giustificarne la

<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Introduzione dei commi 1 bis e 1 ter</li> </ul>	<p>In alcuni casi (semaforo rosso, tecnologie di controllo remoto, controllo dei varchi e delle corsie riservate) si è previsto che non sia richiesta la presenza dell'organo di polizia se l'accertamento avviene con apparecchiature automatiche omologate.</p> <p>Si è adeguata la procedura di notificazione stabilendo che il termine di 150 giorni per la notifica del verbale decorrano dal giorno in cui, per la P.A., è conoscibile l'intestatario del veicolo.</p> <p>Nei casi in cui il veicolo oggetto di controllo senza contestazione immediata appartenga ad un'Amministrazione pubblica, il procedimento di notificazione del verbale è sostituito da una richiesta di informazioni all'ufficio a cui appartiene il veicolo allo scopo di accertare preventivamente l'esistenza di eventuali cause di giustificazione connesse all'adempimento delle attività istituzionali.</p>	<p>possibilità di impiego delle tecnologie per il controllo sistematico delle violazioni, anche senza la presenza dell'operatore di polizia</p> <p>La modifica normativa ha fornito una copertura normativa adeguata per risolvere la questione della legittimità degli accertamenti non contestati immediatamente. Con la norma del comma 1-bis sono stati individuati i casi in cui l'accertamento può essere compiuto senza contestazione immediata senza margini di apprezzamento circa la natura o la motivazione dell'impossibilità. Se ricorrono i casi indicati da questa norma, perciò, il verbale notificato implica di per sé l'affermazione "ex lege" della impossibilità della contestazione immediata.</p> <p>La garanzia difensiva era già stata introdotta dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.198 del 17 giugno 1996.</p> <p>La procedura non era prevista ma era già una consolidata prassi amministrativa.</p>	<p>mancanza.</p>
<p><b>art.4 del DL 121/2002 convertito con L.168/2002</b></p>	<p>Si è previsto che le procedure di accertamento remoto delle violazioni siano estese anche alle violazioni dell'art.176 CDS (marcia in corsia d'emergenza in autostrada, inversione di marcia, ecc.).</p>	<p>La previsione era già vigente: si sono estesi i casi di utilizzo e chiarite le modalità di accertamento</p>	<p><b>Sono state apportate solo modifiche di carattere formale</b></p>

**PROCEDURE PER IL RICORSO AL PREFETTO  
(modifiche agli artt. 203, 204 e 205 CDS)**

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<p><b>artt. 203 e 204</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Sono state semplificate le procedure di</li> </ul>	<p>Si tratta di una nuova previsione che</p>	<p><b>Norma di nuova introduzione</b></p>

CDS	<p>valutazione dei ricorsi secondo i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il ricorso può essere presentato anche direttamente al prefetto;</li> <li>• l'organo precedente deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione una memoria con gli elementi necessari per confermare o respingere il ricorso;</li> <li>• il prefetto deve decidere entro 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell'accertatore adottando l'ordinanza ingiunzione;</li> <li>• il silenzio significa accoglimento del ricorso;</li> <li>• l'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall'adozione;</li> <li>• in caso di richiesta di audizione personale i termini sono sospesi fino alla data fissata per l'audizione.</li> </ul>	<p>tende a semplificare le procedure distribuendo e alleggerendo gli oneri del contenzioso.</p> <p>La norma definisce in modo chiaro i passaggi della procedura del ricorso al Prefetto, determinando i termini (180 giorni aumentati di 30 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione.</p>	
art. 205 CDS	Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore	<p>La possibilità di avvalersi dell'organo accertatore per la presenza in giudizio era prevista solo per l'opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Municipale.</p> <p>La possibilità di delega è prevista solo se l'organo accertatore è destinatario dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 CDS,</p>	Norma di nuova introduzione

**PROCEDURE PER IL RICORSO IN OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE  
(introduzione dell'articolo art. 204-bis CDS)**

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
art. 204 bis CDS	E' stato disciplinato il procedimento per il <b>ricorso in opposizione</b> davanti al giudice di pace avverso il verbale di contestazione con le seguenti regole:	La possibilità di ricorso era già ammessa da una serie di pronunce della Corte Costituzionale ma non era disciplinata in modo compiuto. Ciò	Norma di nuova introduzione

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ▪ il ricorso è alternativo a quello davanti al prefetto ed al pagamento in misura ridotta;</li> <li>▪ ▪ si presenta al giudice di pace entro 60 giorni dalla contestazione;</li> <li>▪ ▪ all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore</li> <li>▪ ▪ La somma versata a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente.</li> <li>▪ ▪ nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale;</li> <li>▪ ▪ nel caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.</li> </ul>	<p>aveva favorito orientamenti contrastanti che, con la nuova previsione, potranno essere uniformati.</p>	
--	--	---	--

**PROCEDURA PER IL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO  
(modifiche art. 214 CDS)**

Norma modificata	Contenuti	Rispetto al codice della strada	Rispetto al decreto legge n.151/2003
<p><b>art. 214</b> commi 1 e 8 CDS</p>	<p>In caso di fermo amministrativo del veicolo, è sempre ritirata la carta di circolazione e trattenuta presso gli uffici dell'organo accertatore</p>	<p>Non era previsto il ritiro del documento.</p>	<p><b>Norma di nuova introduzione</b></p> <p>La norma del comma 2 dell'art.214 CDS prevede che il veicolo sia affidato in custodia all'avente diritto, lasciando</p>

	<p>Chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è punito con una sanzione amministrativa</p>	<p>L'illecito non era punibile</p>	<p>in custodia all'avente diritto, lasciando implicitamente intendere che, diversamente da quanto previsto dal 1° comma della stessa norma (che, invece, non è stata oggetto di modifica), il veicolo oggetto di fermo non debba essere più affidato in custodia ad un deposito autorizzato. Tuttavia, anche per un evidente difetto di coordinamento tra i due commi della norma, in questa prima fase applicativa, in attesa di direttive operative (che saranno emanate al più presto) si evidenzia l'opportunità di non affidare in custodia il veicolo all'avente diritto se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati. Per dare completa attuazione a questa norma, infatti, anche allo scopo di garantire l'effettiva applicazione della misura, c'è la necessità di fissare una procedura rigorosa e più dettagliata con la quale individuare i casi, i soggetti e le modalità con le quali può essere effettuato l'affidamento.</p>
--	---	------------------------------------	--

## ALTRE DISPOSIZIONI DI RIFORMA ENTRATE IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 2003

Per completezza d'informazione, si riportano di seguito le norme del DL.vo 9/2002 che sono entrate in vigore il 30 giugno 2003 e **che non hanno subite modifiche per effetto del decreto legge** di cui sopra.

### PRINCIPI GENERALI DELLA CIRCOLAZIONE (Modifiche all'art.1 CDS)

Norma che entra in vigore	Contenuti	Rispetto alla situazione attuale	Note
<p><b>art.1 CDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiche al comma 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La sicurezza stradale costituisce una <b>finalità primaria</b> che lo Stato deve perseguire per tutelare la vita e l'incolumità fisica dei cittadini.</li> <li>▪ Le norme in materia ed i relativi provvedimenti attuativi, nel rispetto del principio informatore sopraindicato, devono <b>ispirarsi anche agli obiettivi</b> di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ riduzione dei costi economici, ambientali e sociali derivanti dal traffico;</li> <li>➤ migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini;</li> <li>➤ migliorare la fluidità della circolazione.</li> </ul> </li> </ul> <p>Il <b>piano nazionale della sicurezza stradale</b> è parte integrante delle norme che disciplinano la circolazione stradale</p>	<p>L'art. 1 del codice della strada, come modificato dal DL.vo 9/2002, dichiara che il principio informatore delle sue norme e dei suoi provvedimenti attuativi è la sicurezza delle persone nella circolazione stradale. Questa sicurezza rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato, con l'obiettivo di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di migliorare la fluidità del traffico e il livello di qualità della vita dei cittadini, anche attraverso un razionale utilizzo del territorio: il tutto nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie.</p>	

**TARGHE DEI VEICOLI A MOTORE  
(modifica dell'art. 100 CDS)**

Norma che entra in vigore	Contenuti	Rispetto alla situazione attuale	Note
<p><b>Art.100 CDS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• • Al momento dell'immatricolazione, è possibile richiedere una numerazione personalizzata (ad esempio, una targa recante la combinazione CI 000 RO).</li> </ul>	<p>Non si tratta di una targa personale. Infatti, per effetto della modifica, la targa, come accadeva prima di questa riforma del sistema di immatricolazione, segue ed identifica il veicolo dalla sua immatricolazione alla sua demolizione (o radiazione per altri motivi) e non è sostituita in caso di vendita o trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo. Viene sostituita, invece, in caso di smarrimento, distruzione o furto (anche di una sola targa per i veicoli che ne hanno due).</p> <p>Nell'originaria formulazione della norma, infatti, poteva essere punita solo la mancanza, la falsificazione, l'alterazione, la sostituzione della targa o la sua illeggibilità (per venire meno dei prescritti requisiti di rifrangenza oppure perché sporca, imbrattata, ecc.) ma non la collocazione irregolare.</p>	<p>La modifica consente perciò, di punire, ad esempio, la collocazione della targa dei motocicli in posizione più avanzata o più laterale rispetto a quella originariamente prevista.</p>

**VELOCITA' DEI VEICOLI**  
**(modifiche all'art.142 CDS)**

Norma che entra in vigore	Contenuti	Rispetto alla situazione precedente	Note
---------------------------	-----------	-------------------------------------	------

Art. 142 CDS

- • Tutti i limiti di velocità devono essere determinati tenendo conto del principio della **tutela della vita umana**
- • In caso di precipitazioni atmosferiche, in autostrada o sulle strade extraurbane principali, la velocità massima è **ridotta** di 20 Km/h.
- • Sulle autostrade a 3 corsie, in tratti appositamente segnalati, la velocità massima può essere portata a **150 Km/h**.
  
- • Sulle **strade urbane** che lo consentono, in tratti appositamente segnalati, la velocità può essere elevata a **70 Km/h**

Sui tratti di autostrade ad almeno 3 corsie appositamente segnalati è consentito elevare il limite di velocità da 130 a 150 Km/h. **Non si tratta, però, di un'elevazione generalizzata del limite di velocità** ma di un intervento mirato che intende consentire l'aumento della velocità solo in tratti ben definiti. Infatti, la possibilità di raggiungere la velocità di 150 km/h dovrà essere attentamente valutata, caso per caso e dovrà essere sempre localizzata solo in alcuni tratti di autostrada appositamente segnalati

**MARCIA SULLE AUTOSTRADE A 3 CORSIE**  
**(modifica all'art. 143 CDS)**

Norma che entra in vigore	Contenuti	Rispetto alla situazione precedente	Note
Art.143 CDS	<ul style="list-style-type: none"><li>• • Sulle autostrade a tre o più corsie, <b>per i veicoli lenti</b> è stato eliminato l'obbligo di marciare sulla prima corsia di destra.</li><li>• • Su queste autostrade, durante la marcia, è <b>sempre</b> obbligatorio impegnare quella <b>più a destra</b></li></ul>	E' stata eliminata la disposizione che riservava la corsia di destra ai veicoli lenti.	Con la riforma, perciò, anche per tali autostrade, vige l'obbligo generale di marcia a destra, con conseguente obbligo di rientro dopo il sorpasso che, naturalmente, potrà essere compiuto solo sulla corsia di sinistra. La modifica normativa introdotta, costringe gli utenti della strada ad utilizzare tutte le corsie compresa quella di destra soprattutto in quei tratti o in quei casi in cui, per l'assenza di veicoli pesanti, questa corsia rimane desolatamente vuota. Con le norme precedentemente in vigore, infatti, la corsia di destra restava spesso vuota perché nessun utente sentiva di potersi iscrivere alla categoria dei "veicoli lenti" e dunque nessuno la occupa, mentre tutti impegnano la corsia di centro e quella di sinistra. Con la nuova disciplina la circolazione tende a migliorare, dal momento che gli stessi volumi di traffico possono essere assorbiti da tre e non più da due sole corsie. Ciò non significa, naturalmente, che in queste circostanze, ricorrendone le condizioni, non sia più possibile occupare tutte le corsie disponibili visto che la nuova previsione non intacca minimamente le disposizioni riguardanti la circolazione per file parallele prevista dall'art. 144 CDS.